

ROMA



Protocollo RC n. 22959/2025

Deliberazione n. 260

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2025

VERBALE N. 74

Seduta Pubblica del 21 ottobre 2025

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2025, il giorno di martedì 21 del mese di ottobre, alle ore 14,01 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta la sottoscritta Vice Segretaria Generale per l'assistenza all'Assemblea Capitolina, dott.ssa Luisa MASSIMIANI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,54 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI, la quale dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 27 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Baglio Valeria, Barbatì Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Celli Svetlana, Cicculli Michela, Converti Nella, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Meleo Linda, Melito Antonella, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Petrolati Sandro,

Righetti Ubaldo, Rocca Federico, Stampete Antonio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Angelucci Mariano, Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Caudo Giovanni, Corbucci Riccardo, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Santori Fabrizio e Trabucco Giorgio.

La Presidente constata che il numero dei Consiglieri è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento gli Assessori Segnalini Ornella e Zevi Andrea Tobia.

(OMISSIS)

153^a Proposta (Dec. G.C. n. 110 del 28 agosto 2025)

Nuovo "Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio di Roma Capitale". Abrogazione della deliberazione consiliare del Comune di Roma n. 643 del 30 dicembre 1914 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19 febbraio 1991.

Premesso che

con Deliberazione Consiliare n. 643 del 30 dicembre 1914 veniva approvato il "Regolamento per il Servizio a economia degli oggetti trovati", tuttora vigente;

detto Regolamento è stato successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19 febbraio 1991, con l'introduzione del solo articolo 22-bis (affidente la distruzione e devoluzione di masserizie, oggetti fatiscenti e degli oggetti rinvenuti e sequestrati, custoditi nella Depositeria Urbana), mantenendo, peraltro, inalterato il restante impianto regolamentare.

Considerato che

le disposizioni del citato Regolamento risultano obsolete e non più compatibili con le numerose e rilevanti modificazioni e innovazioni normative intervenute nel tempo, in particolare, in materia di diritto di accesso documentale, trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza, pubblicità legale, trasparenza e autocertificazioni;

è necessario soprattutto aggiornare il citato Regolamento al Codice di Giustizia Contabile di cui al Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e al Regolamento degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 137 del 18 luglio 2023, per quanto concerne l'attività di versamento delle somme di denaro e del conto di gestione, di spettanza del Responsabile del Reparto Oggetti Rinvenuti in qualità di agente contabile.

Rilevato che

il progressivo sviluppo delle problematiche gestionali afferenti alla trattazione del numero molto elevato di reperti rinvenuti annualmente nel territorio di Roma Capitale rende necessario e improcrastinabile regolamentare in maniera chiara, organica e aggiornata la gestione dell'attività di spettanza del competente Reparto Oggetti Rinvenuti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;

occorre, pertanto adottare il nuovo “Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio di Roma Capitale”, nel testo di cui all'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento, al fine di consentire al Reparto Oggetti Rinvenuti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale di gestire la relativa attività con trasparenza, maggiore efficienza e in piena conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

occorre, conseguentemente, abrogare la Deliberazione Consiliare del Comune di Roma n. 643 de 130 dicembre 1914 e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19 febbraio 1991, e ogni ulteriore provvedimento emesso sulla base di detti provvedimenti.

Atteso che

in data 17 luglio 2025, il Comandante Generale della Polizia di Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.”

Il Comandante Generale

F.to: M. De Sclavis;

in data 17 luglio 2025, il Comandante Generale della Polizia di Roma Capitale ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Comandante Generale

F.to: M. De Sclavis;

in data 4 agosto 2025, il Ragioniere Generale ha espresso il parere in data 17 settembre 2025, che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere di non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto.”

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci.

Considerato che

la proposta, in data 2 settembre 2025, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

i Consigli dei Municipi II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV e XV hanno espresso parere favorevole;

i Consigli dei Municipi I, V, X e XII non hanno espresso alcun parere;

la Giunta Capitolina, nella seduta del 9 ottobre 2025, preso atto di quanto sopra esposto, si dichiara favorevole alla prosecuzione dell'iter approvativo della proposta.

Dato atto che

la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta del 21 ottobre 2025, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte della Segreteria Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Per le motivazioni di cui in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio di Roma Capitale", nella formulazione di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di abrogare la Deliberazione Consiliare del Comune di Roma n. 643 del 30 dicembre 1914 e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19 febbraio 1991 e ogni previgente disciplina in materia.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI
NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE**

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Consegna degli oggetti
- Art. 4 Custodia degli oggetti
- Art. 5 Restituzione di documenti
- Art. 6 Restituzione dei beni rinvenuti al proprietario
- Art. 7 Forme di pubblicità dei ritrovamenti
- Art. 8 Presa visione degli oggetti custoditi e richiesta informazioni
- Art. 9 Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore
- Art. 10 Riconsegna degli oggetti alle rappresentanze diplomatiche o consolari
- Art. 11 Acquisizione della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale e destinazione dei beni
- Art. 12 Stima degli oggetti di valore
- Art. 13 Rapporti tra ritrovatori e proprietari
- Art. 14 Pagamento dei diritti di custodia e delle spese occorse
- Art. 15 Versamento delle somme di denaro
- Art. 16 Conto di gestione
- Art. 17 Disposizioni finali

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI
NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti nell'ambito del territorio di Roma Capitale ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 927 e ss. del codice civile e nell'osservanza delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nei confronti dei proprietari, dei possessori e dei detentori degli oggetti rinvenuti e dei ritrovatori.

2. La gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti è affidata al Reparto Oggetti Rinvenuti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. L'indirizzo e i recapiti del suddetto Reparto, nonché gli orari di apertura dello stesso, sono portati a conoscenza del pubblico sul portale di Roma Capitale alla sezione Corpo di Polizia Locale – Reparto Oggetti Rinvenuti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai beni mobili smarriti e rinvenuti da terzi nel territorio di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 927 del codice civile, qualora risultino sconosciuti i proprietari o i possessori o i detentori degli stessi.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) agli oggetti non riconducibili alla categoria di beni mobili ai sensi dell'art. 812 del codice civile;

b) agli animali;

c) ai beni mobili iscritti in pubblici registri od omologati o, comunque, muniti di elementi di identificazione dai quali sia possibile individuare il proprietario o il possessore o il detentore;

d) alle cose e agli oggetti palesemente abbandonati, perché fuori uso o aventi valore di rottame;

e) alle armi, alle munizioni e agli esplosivi contemplati dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, e ulteriori fonti normative, in quanto i soggetti che procedono al loro ritrovamento hanno l'obbligo di avvisare l'Autorità di Pubblica Sicurezza, competente in via esclusiva al loro ritiro;

f) agli oggetti che costituiscano rischio per l'igiene;

- g) ai materiali organici, deperibili e soggetti a scadenza, ovvero, facilmente deteriorabili;
- h) ai materiali di scarto di qualsiasi natura;
- i) alle sostanze pericolose o sospette;
- j) ai documenti riconducibili con certezza all'identità dei titolari, quando rinvenuti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 3

Consegna degli oggetti

1. Il Reparto Oggetti Rinvenuti riceve in custodia i beni mobili smarriti e rinvenuti nel territorio di Roma Capitale, qualora non ne sia stata individuata la proprietà o l'appartenenza.
2. All'atto della consegna il personale del Reparto Oggetti Rinvenuti redige i verbali di consegna e di contestuale ricevuta contenenti le generalità dei ritrovatori, le descrizioni delle cose rinvenute e le circostanze di tempo e luogo del ritrovamento, procedendo, ove occorra, all'apertura e all'ispezione di oggetti consegnati chiusi. I predetti verbali devono essere sottoscritti dal redattore e dai ritrovatori, ai quali viene rilasciata copia ai fini e per gli effetti dell'art. 930 del codice civile.
3. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che rinvenivano nel territorio di Roma Capitale beni mobili smarriti, salvo che si tratti di beni ricompresi nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, o di documenti dai quali si possa agevolmente risalire al titolare, devono consegnare gli stessi, senza ritardo, al Reparto Oggetti Rinvenuti unitamente a una copia degli atti prodotti a seguito del rinvenimento, contenenti la descrizione degli oggetti rinvenuti e le circostanze di tempo e luogo del loro ritrovamento. Personale del Reparto Oggetti Rinvenuti rilascia ricevuta di avvenuta consegna, dopo aver verificato che le cose mobili consegnate rientrino tra quelle ricevibili e corrispondano a quanto riportato nella documentazione prodotta.
La procedura si applica anche al caso in cui i beni mobili smarriti siano consegnati ai suddetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o presso le rispettive strutture di appartenenza.
4. I soggetti ritrovatori individuati al comma 3, non hanno titolo né per richiedere il premio spettante al ritrovatore né per ottenere l'acquisizione della proprietà degli stessi.
5. Per gli oggetti consegnati a mezzo del servizio postale, la corrispondenza di quanto contenuto nei plichi con la descrizione delle cose, eventualmente a corredo della spedizione, è verificata contestualmente da due operatori del Reparto Oggetti Rinvenuti. Qualora tra le descrizioni e i reperti vi siano difformità sostanziali ed errori, i plichi sono rimessi per posta ai mittenti, accompagnati da una nota che espliciti i motivi della remissione.
6. I beni e gli oggetti accettati in custodia, sono inseriti a cura del personale del Reparto Oggetti Rinvenuti in un apposito data base in ordine cronologico di consegna, ai sensi del presente articolo, unitamente ai dati risultanti dalla documentazione relativa al rinvenimento.

Art. 4

Custodia degli oggetti

1. Gli oggetti consegnati al Reparto Oggetti Rinvenuti sono custoditi in un locale comunale dotato di idonee misure di sicurezza. Il denaro e i beni di valore di piccole dimensioni sono custoditi nella cassaforte in dotazione a detto Reparto.
2. Il Reparto Oggetti Rinvenuti non è obbligato alla riparazione e/o manutenzione dei beni in custodia.

Art. 5

Restituzione di documenti

1. Per i documenti di identificazione e di riconoscimento di cui all'art. 35 D.P.R. 445/2000, il cui smarrimento comporta l'obbligo della denuncia da parte del titolare, il Reparto provvede tempestivamente agli adempimenti necessari alla restituzione all'avente diritto.
2. Le patenti italiane, se in corso di validità, sono inviate alla Polizia Locale o al Comune di residenza dell'intestatario. Se scadute, sono inviate alla Motorizzazione Civile.
2. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel territorio di Roma Capitale, gli addetti al Reparto inviano comunicazione agli interessati, nella quale sono precisate le modalità per il ritiro e la descrizione dei documenti ritrovati. Nel caso in cui l'intestatario risulti irreperibile, i documenti vengono inviati all'Autorità/Ufficio che li ha emessi. Nell'ipotesi di ritrovamento di carta di identità in corso di validità, il cui intestatario è residente a Roma, il Reparto provvede a trattenerla nel caso in cui sia stato già rilasciato un nuovo documento.
3. Nel caso in cui sia stata presentata denuncia è fatto avviso all'interessato di dare comunicazione alle Autorità competenti del ritrovamento e della restituzione.
4. Per i residenti in altri Comuni, la spedizione dei documenti è effettuata al Sindaco del Comune di appartenenza, comunicando al Comune ricevente la necessità di informare l'interessato di recarsi presso l'Organo di Polizia presso cui abbia presentato l'eventuale denuncia per dare notizia del ritrovamento. Qualora trattasi di documenti contenuti in borse, verranno spediti solo i primi portando a conoscenza dell'interessato di quanto è rimasto in deposito presso l'Ufficio che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta, entro 90 giorni, a partire dal ricevimento dell'avviso da parte del Comune di residenza.
5. I passaporti e i documenti di identità intestati a cittadini stranieri sono inviati al rispettivo Consolato o Ambasciata.
6. Le carte, permessi di soggiorno o assimilabili sono consegnati alla Questura del luogo del rilascio.
7. Quando il documento rinvenuto sia un blocchetto di assegni di C/C, una tessera Bancomat, carta di credito, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvede alla distruzione degli stessi, entro un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione in Albo Pretorio redigendo apposito verbale. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.

8. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa sono distrutti redigendo apposito verbale, a cura del Responsabile del Reparto oggetti rinvenuti, nei termini di 90 giorni dall'avvenuto ritrovamento.

Art 6

Restituzione dei beni rinvenuti al proprietario

1. Il Reparto Oggetti Rinvenuti, nel caso in cui sia possibile accertare le generalità dei proprietari delle cose smarrite e i medesimi risultino residenti nel territorio di Roma Capitale, provvede tempestivamente ad invitarli presso la sede del Reparto per ritirare quanto di loro proprietà.
2. La restituzione degli oggetti ritrovati al proprietario o al soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'articolo 931 del Codice civile è effettuata da personale del Reparto Oggetti Rinvenuti, secondo la procedura stabilita dai commi successivi.
3. Chi si dichiara legittimato al ritiro durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del codice civile, ha l'obbligo di fornire all'Ufficio una descrizione dettagliata dell'oggetto, di esibire, nei casi previsti dalla legge, la denuncia presentata alle autorità competenti e rilasciare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali attesta lo status di proprietario o di possessore o di detentore del bene
4. Esperite le procedure di accertamento, il Responsabile del Reparto o personale incaricato all'atto della restituzione dei reperti, provvede:
 - a) alla creazione dell'avvisatura contenente il codice univoco di versamento per effettuare il pagamento, attraverso i canali previsti dal sistema PagoPA, degli importi dovuti a titolo di diritto di custodia nella misura stabilita dall'Amministrazione Capitolina;
 - b) a redigere i verbali delle avvenute restituzioni contenenti le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona che ritira il bene o di eventuali rinunce sottoscritte dai proprietari o dai soggetti interessati a cui viene rilasciata copia.
5. Qualora sia stata sporta denuncia, è fatto avviso all'interessato di dare comunicazione alle Autorità competenti del ritrovamento e della restituzione.
6. In caso di decesso dell'avente causa, l'Ufficio provvede affinché i beni siano riconsegnati agli eredi, purché muniti di autocertificazione attestante tale condizione. Qualora gli eredi siano più d'uno, il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.
7. Gli oggetti depositati non possono essere restituiti a minori o a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia la rappresentanza.
8. Il Reparto Oggetti Rinvenuti fornisce informazioni solo sul singolo oggetto custodito e a richiesta del diretto interessato, cioè il legittimo proprietario, possessore, detentore e cittadino ritrovatore.

Art. 7**Forme di pubblicità dei ritrovamenti**

1. Il Reparto Oggetti Rinvenuti trasmette settimanalmente all'Albo Pretorio di Roma Capitale un elenco aggiornato degli oggetti smarriti e ritrovati messi a repertorio, con la descrizione sommaria, per la pubblicazione con le modalità previste dall'articolo 928 del codice civile e in conformità a quanto previsto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato anche sul sito istituzionale di Roma Capitale nella pagina istituzionale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Art. 8**Presa visione degli oggetti custoditi e richiesta di informazioni**

1. Non possono essere forniti al pubblico chiarimenti o notizie ulteriori rispetto ai dati contenuti nell'elenco di cui al precedente articolo 6, per fini di tutela della riservatezza delle persone e di protezione dei dati personali e sensibili trattati.
2. Il pubblico e le persone comunque non addette al Reparto Oggetti Rinvenuti non possono accedere ai locali ove sono conservati gli oggetti, esaminare, fotografare o prendere visione degli oggetti rinvenuti e depositati, senza l'autorizzazione del Responsabile Reparto Oggetti rinvenuti.
3. Il Reparto Oggetti Rinvenuti fornisce informazioni sui singoli oggetti custoditi solo a richiesta degli aventi diritto alla restituzione e dei soggetti ritrovatori.

Art. 9**Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore**

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al precedente art. 7 senza che il proprietario, o il possessore o il detentore ad esso equiparato si sia presentato, l'oggetto passa in proprietà al ritrovatore ai sensi dell'art. 929 codice civile. Lo stesso potrà ritirarlo entro 90 giorni rispetto all'ultimo giorno della pubblicazione in Albo Pretorio.
2. In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene entro il medesimo termine, decadono i diritti del ritrovatore.
3. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle spese di custodia di cui all'art. 14 del presente regolamento.
4. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d'identità del delegante in corso di validità.
5. All'atto del ritiro della cosa il ritrovatore dovrà sottoscrivere apposita ricevuta e la medesima deve essere annotata sull'apposito registro degli oggetti ritrovati.

Art. 10

Riconsegna degli oggetti alle rappresentanze diplomatiche o consolari

1. I beni mobili smarriti e rinvenuti, compresi i documenti, la cui proprietà o titolarità sia riconducibile con certezza a cittadini stranieri non residenti in Italia, sono recapitati alle rispettive Rappresentanze diplomatiche o consolari, per la consegna agli interessati.
2. In caso di rifiuto o di impossibilità da parte delle Rappresentanze diplomatiche o consolari a ricevere i beni mobili di cui al comma 1, risultante da attestazione ufficiale resa dalle medesime, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

Art. 11

Acquisizione della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale e destinazione dei beni

1. Qualora il ritrovatore o il legittimo proprietario non ritirino la cosa ritrovata nei termini di cui all'art. 9 comma 1, ne diviene proprietaria l'Amministrazione capitolina.
2. Gli oggetti divenuti di proprietà Roma Capitale possono:
 - a) essere alienati tramite asta pubblica;
 - b) essere destinati ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione comunale, in tal caso vengono inventariati nel Registro degli inventari dei beni mobili;
 - c) essere devoluti a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro;
 - d) essere demoliti, eliminati o distrutti.
3. Il denaro in valuta corrente, anche estera, deve essere versato presso la Tesoreria capitolina su apposito conto.
4. Il Responsabile del Reparto Oggetti Rinvenuti o suo delegato, redige verbale delle operazioni descritte nei precedenti commi.
5. Il provvedimento di cui al precedente comma 2, lett. c) e d), è adottato con determinazione dirigenziale, previa richiesta del Responsabile del Reparto Oggetti Rinvenuti, qualora gli oggetti si trovino in pessimo stato d'uso o non rispettino le norme in materia di sicurezza, ovvero in tutti gli altri casi in cui non sia opportuna l'alienazione.

Art. 12

Stima degli oggetti di valore

1. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 11, comma 2, lett. a), gli oggetti di evidente e rilevante valore possono essere stimati da periti, individuati secondo le norme vigenti e secondo la categoria merceologica di appartenenza.
2. Il prezzo base all'incanto deve essere fissato tenendo conto delle spese sostenute dall'Amministrazione Capitolina per l'effettuazione della stima, nonché delle spese di custodia.

Art. 13

Rapporti tra proprietari e ritrovatori

1. Qualora i ritrovatori vogliano esercitare il diritto al premio previsto dall'art. 930 del codice civile, essi hanno facoltà di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle norme regolamentari vigenti in materia, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Amministrazione Capitolina è estranea ai rapporti che possano scaturire o instaurarsi tra gli aventi diritto e i ritrovatori ai sensi dell'art. 930 del codice civile.

Art. 14

Pagamento dei diritti di custodia e delle spese occorse

1. Il ritiro delle cose rinvenute e custodite presso il Reparto Oggetti Rinvenuti, da parte degli aventi diritto o dei ritrovatori, è subordinato alla ricorrenza dei relativi presupposti e al pagamento a favore dell'Amministrazione Capitolina, delle spese sostenute e dei diritti previsti per l'istruttoria, la custodia e il deposito, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Assemblea Capitolina, ai sensi dell'art. 172, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La transazione è eseguita con la modalità di pagamento elettronico PagoPA.
2. I documenti di identità e di riconoscimento sono restituiti senza spese.
3. Le informazioni sull'entità e sulle modalità dei pagamenti da effettuarsi sono consultabili sul portale di Roma Capitale – sezione Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale – Reparto Oggetti Rinvenuti.

Art. 15

Versamento delle somme di denaro

Il Responsabile del Reparto Oggetti Rinvenuti, in qualità di agente contabile, o un delegato da questo, deposita presso la Tesoreria Capitolina le somme rinvenute e consegnate, in euro o altre valute.

Il versamento deve avvenire secondo le modalità stabilite dalle disposizioni contabili vigenti. Delle operazioni di versamento deve essere redatto apposito verbale, contenente l'indicazione della somma depositata, la provenienza e la data di rinvenimento, con allegata la ricevuta del Tesoriere.

Art. 16

Conto di gestione

Il Responsabile del Reparto Oggetti Rinvenuti, nella sua qualità di agente contabile, presenta il conto di gestione relativo alle compiute giacenze e alla gestione del magazzino dei valori dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

Il provvedimento dirigenziale di discarico delle somme e/o beni consegnati deve essere adottato nel rispetto della Regolamento degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale.

Le scadenze da rispettare sono:

1. entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione: predisposizione e presentazione del conto di gestione all'Ente.
2. entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo consiliare: trasmissione del conto alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Prerogativa dell'Agente Contabile è la tenuta e aggiornamento dei registri di cui all'art. 29 del Regolamento degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale, anche con modalità informatizzate, ai fini del controllo e della rendicontazione.

Il Responsabile del Reparto Oggetti Rinvenuti, in quanto Agente Contabile, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi del D.Lgs. 174/2016 e del Regolamento degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e si applica a tutti gli oggetti custoditi alla predetta data.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni previgente disciplina in materia e ogni relativa circolare esplicativa.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione trasparente e nella pagina del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.
4. Per tutto quanto non regolamentato si fa riferimento alla normativa nazionale

(OMISSIS)

La Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 20 voti favorevoli e 4 contrari.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Amodeo, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Caudo, Celli, Cicculli, Converti, Fermariello, Luparelli, Marinone, Michetelli, Nanni, Palmieri, Petrolati, Righetti, Trabucco, Trombetti e Zannola.

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Angelucci, Corbucci, Lancellotti e Melito.

La presente deliberazione assume il n. 260.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
L. MASSIMIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 13 novembre 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 novembre 2025.

Li, 12 novembre 2025

SEGRETERIATO GENERALE
LA VICE SEGRETARIA GENERALE
F.to: L. Massimiani